

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 60

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, PREARO, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEIO, LATTANZIO, TANTALO**

*Presentata l'11 giugno 1968*

**Maggiorazione dell'importo annuo degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Modifica al 1° comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione è un corollario della legge 14 luglio 1967, n. 585. La relazione con la quale fu presentato il disegno di legge divenuto legge 14 luglio 1967, n. 585, può essere riportato qui tale e quale, in quanto le considerazioni in essa fatte non hanno perso nulla della loro attualità e della loro importanza. La discussione in Parlamento che portò alla istituzione degli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri mise in luce i bisogni e le necessità dei lavoratori agricoli autonomi e associati e tutti furono concordi sulla necessità di alleviare la pesante situazione economica agricola mediante opportuni interventi nel settore previdenziale. Se qualche dissenso vi fu, questo riguardava più l'esiguità dell'importo annuo degli assegni familiari estesi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri che non l'opportunità e anzi la necessità di tale estensione.

La migliorata situazione economica degli altri settori lavorativi rende ancora più stridente il divario esistente fra il reddito che percepiscono i lavoratori che vi sono addetti e il reddito ancora di gran lunga inferiore che dalle loro attività deriva ai lavoratori agricoli autonomi.

Agli interventi in favore dell'agricoltura lo Stato deve aggiungere anche questo poiché trattasi di un doveroso onere di solidarietà nazionale che gioverà a rendere meno pesante il travaglio che accompagna la grande trasformazione economico-sociale in atto nelle campagne, che sta modificando radicalmente la situazione delle famiglie dei coltivatori diretti le quali sono costrette ad affrontare la recessione economica determinata dall'incessante sviluppo industriale con notevoli sacrifici d'ordine umano e sociale. D'altra parte tenuto conto, secondo le risultanze della gestione, che l'effettiva erogazione degli assegni familiari, ai coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri, nella misura di 22.000 lire annue per ogni figlio e persone equiparate a carico, non ha superato i diciotto miliardi per l'anno 1967, per cui risulta un'economia di spesa di circa 10 miliardi sull'onere assunto dallo Stato di 28 miliardi, per fronteggiare la maggiore spesa conseguente al proposto aumento

degli assegni familiari, si rende necessario un concorso dello Stato di altri 12 miliardi, ossia un onere complessivo a carico del bilancio dello Stato di 40 miliardi.

Perciò ci lusinghiamo che vorrete confortare con i vostri suffragi la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Gli assegni familiari di cui all'articolo 6, primo comma della legge 14 luglio 1967, n. 585, sono dovuti per l'anno 1969 e seguenti nella misura annua di lire 40.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

All'onere derivante dal precedente comma, calcolato in 12 miliardi annui, provvede lo Stato concorrendo alle spese, che deriveranno alla Cassa unica per gli assegni familiari, mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1969 destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.